



LEGA INTERNAZIONALE PER I DIRITTI DELL'UOMO — L.I.D.U.
affiliata a
INTERNATIONAL LEAGUE FOR THE RIGHTS OF MAN

STATUTO SOCIALE

Milano 1975

The International League for the Rights of Man
Consultant Agency U.N.O.

Organo consultivo O.N.U.

Lega Internazionale per i Diritti dell'Uomo L.I.D.U.
Milano Via Daverio 7

La LEGA INTERNAZIONALE PER I DIRITTI DELL'UOMO (L.I.D.U.)
– affiliata alla « International League for the Rights of Man » – ritiene che, nella accesa atmosfera in cui si svolge l'attività politica e sociale del nostro Paese, sia doveroso un alto e solenne richiamo alla coscienza dei cittadini tutti perché la naturale e feconda dialettica di legittimi interessi e l'ansia di progresso nella libertà trovi attuazione conforme ai criteri che sono venuti costituendo un prezioso patrimonio di civiltà cui sarebbe vergognoso e inumano abdicare.

La più moderna espressione codificata di questi criteri è la « Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo » che il 10 dicembre 1946 fu proclamata sotto l'egida delle Nazioni Unite: il più recente dei documenti con cui, dalla Magna Charta del 1215, dal Bill of Rights del 1689, dalla Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America del 1776 e dalla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino proclamata in Francia nel 1789, l'uomo è venuto affinando e perfezionando gli strumenti della sua libertà e non solo nella ristretta sfera nazionale ma in un intendimento di valore universale.

La Dichiarazione viene nuovamente proposta alle coscienze ed alla meditazione degli italiani in questo momento greve di incognite.

*Il presente Statuto, innovato secondo il voto della
Assemblea Generale dei Soci tenutasi l'8 gennaio 1975,
inquadra la struttura organizzativa della associazione:
struttura semplicissima di un ente che si propone uno
scopo ambizioso, è vero, ma che sa contenere il proprio
impegno nei limiti consentiti dalla sua stessa natura.
Che non è impegno di natura politica strettamente
partitica, ma di azione alla quale possono liberamente
partecipare uomini appartenenti a diverse correnti
ideologiche, tutti però concorrenti ad una attività che
vuol essere condotta in una sfera di libertà e di civile
rigore, nella sfera del diritto, cioè, e non in quella
del fanatismo e dalla forza bruta.*

*E' questa fondamentale considerazione che fa concepire la
funzione della associazione come strumento non di
protesta ma di educazione del cittadino alla
rivendicazione ed alla ditesi di quelle universali
concezioni di vita che hanno trovato esplicita
espressione nella « Dichiarazione universale dei Diritti
dell'Uomo » approvata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre
1948 e integrata dalle Carte che sono venute via via
arricchendo e precisando I principi di massima cui si
informa la Dichiarazione stessa.*

*Il compito di una associazione che rivendica il più
assoluto rispetto della personalità dell'uomo si deve
svolgere non tanto in occasionali circostanze in cui
questa venga umiliata, ma in profondo, suscitando nella
società in cui opera un fermento morale e civile che
renda impossibile, pel sorgere di una determinante
opinione, pel sorgere di un retto costume, la violazione
del diritto posto a garanzia di quella personalità
appunto. E ciò non tanto – ripetiamo – con retoriche
occasional condanne quanto con una presa di coscienza
che al di là di un singolo fatto apra un processo
tendente a risolverlo in un quadro politico e morale
generale.*

*E' cioè compito educativo di vasta portata che
l'associazione si può e deve porre, e di conseguenza essa
vuol essere organizzata su un piano di rigorosa
obiettività, sottraendo ogni suo intervento ad ogni
speculazione di parte.*

*Quest'opera di educazione civile può snodarsi in vari
modi, ma sempre obbedendo ad un impegno di elevazione
degli animi verso rapporti individuali e collettivi
improntati a valori di umanità fatti fermento costante di
una realtà politica e sociale dalla quale venga
progressivamente allontanata ogni torma di degradante
violenza, ogni umiliante discriminazione.*

(L.I.D.U.)
LEGA INTERNAZIONALE PER I DIRITTI UMANI
(*Lega Internazionale per i Diritti dell'Uomo*)

(I.L.H.R. - Italy)
INTERNATIONAL LEAGUE FOR HUMAN RIGHTS - ITALY
(*The International League for the Rights of Man*)



STATUTO

Finalità

Art 1) E' costituita in Milano la « Lega Internazionale dei Diritti dell'Uomo » (L.I.D.U.). Essa è una libera associazione senza fini di lucro fra quanti intendano collaborare al raggiungimento delle sue finalità e ne accettino lo statuto.

Art. 2) La L.I.D.U. promuove la conoscenza e la difesa dei diritti dell'individuo nello Stato e nella comunità internazionale secondo lo spirito della « Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo » approvata dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Art 3) La L.I.D.U. consegue i suoi fini con tutti i mezzi consentiti dalle leggi democratiche allo scopo di combattere arbitrii, ingiustizie, illegalità, specialmente se provenienti dai Pubblici Poteri a danno sia dei singoli che della collettività.

Art 4) La L.I.D.U. non è espressione di classi, di partiti politici o di confessioni, ma di individui e di gruppi di individui uniti nella Lega e concordi in una finalità superiore quale è la difesa di tutte le libertà democratiche e guidati da scopi in cui riconoscono una tendenza fondamentale di civiltà.

Art. 5) La L.I.D.U. deve restare estranea alle lotte partitiche ed alle competizioni elettorali e ai contrasti tra privati; potrà adoperarsi per la reintegrazione dei diritti violati da enti pubblici o da privati per ricondurre questi all'adempimento dei loro doveri; potrà costituire uffici di assistenza gratuita per la tutela del buon diritto dei singoli.

Art 6) L'attività della L.I.D.U. si svolge in collaborazione con le altre Leghe esistenti nel mondo aventi finalità consimili.

Dei soci

Art 7) Possono far parte della L.I.D.U, i maggiori di 18 anni che accettino i principii e le norme stabilite dal presente Statuto e siano ammessi con deliberazione inappellabile del Consiglio Direttivo.

Art. 8) I soci si distinguono in:

- a) ordinari
- b) sostenitori
- c) vitalizi
- d) ad honorem

Sono soci ordinari coloro che versano una quota annua nella misura fissata dal Consiglio Direttivo per ciascun esercizio.

Sono soci sostenitori coloro che versano annualmente una quota non inferiore a cinque volte la quota annua ordinaria.

Sono soci vitalizi coloro che versano una tantum un contributo di almeno venticinque volte la quota ordinaria.

Può essere conferita a giudizio del Consiglio Direttivo la qualifica di socio ad honorem a personalità che abbiano particolari benemerienze nei riguardi della L.I.D.U.

Art. 9) La qualifica di socio di cui all'art. 8 si perde:

- a) per morosità constatata
- b) per dimissione
- c) per decisione del collegio dei probiviri.

Art. 10) Gli organi statutari della L.I.D.U. sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Collegio Sindacale
- d) il Collegio dei probiviri.

Dell'Assemblea

Art. 11) L'Assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata, con preavviso di 15 giorni, almeno una volta all'anno per la discussione e l'approvazione del rendiconto morale e finanziario dell'esercizio e, ogni quattro anni, per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei probiviri.

Art. 12) Il Consiglio Direttivo è costituito da tredici consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci. Gli eletti restano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

Art. 13) Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due supplenti ed ha l'incarico di controllare il bilancio e gli atti

amministrativi della L.I.D.U. verbalizzando il proprio parere, che il Consiglio Direttivo comunicherà all'Assemblea.

I sindaci possono assistere alle sedute del Consiglio.

Art. 14) Il Collegio dei probiviri, composto di cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, elegge nel suo seno un presidente.

Il Collegio di probiviri giudica inappellabilmente i casi di indegnità e di incompatibilità a far parte dell'Associazione: esso decide a maggioranza entro quindici giorni.

Art. 15) Assemblee straordinarie potranno essere convocate tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno o un quinto dei soci ne facciano richiesta scritta.

Le Assemblee ordinarie e quelle straordinarie sono valide, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei soci presenti e votanti.

Art. 16) L'Assemblea elegge un proprio presidente e un segretario per la redazione del processo verbale.

Elegge inoltre un collegio di scrutatori composto di tre membri di cui uno funge da presidente. Questi al termine della votazione consegna al presidente dell'Assemblea i risultati delle votazioni con le schede valide, nulle e contestate, controfirmati da tutti gli scrutatori.

Il presidente dell'Assemblea procede alle dichiarazioni e proclamazioni di rito. Su eventuali reclami decide il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione sentito il collegio degli scrutatori.

Art. 17) Il diritto di voto in Assemblea spetta, ai soci in regola col pagamento della quota sociale.

Ogni socio oltre al suo voto personale può rappresentare per delega non più di due soci.

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci aventi diritto di voto.

Art. 18) La votazione per la nomina delle cariche sociali deve sempre avvenire per scheda segreta.

Del Consiglio Direttivo

Art. 19) Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un presidente cui è demandata la rappresentanza legale della Lega, due vicepresidenti, un segretario e un tesoriere. Le cariche di segretario e tesoriere possono essere cumulate. Tutte le cariche del Consiglio Direttivo sono gratuite.

Art. 20) La Presidenza è costituita dal presidente, da due vicepresidenti, dal segretario e dal tesoriere.

Art 21) Quando il numero dei consiglieri diventa per dimissione, per decadenza o per altro motivo inferiore a otto, la Presidenza convoca l'Assemblea per nuove elezioni. In tale occasione vengono rinnovati anche il Collegio Sindacale e il Collegio dei probiviri.

Art. 22) Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono prendere parte – con voto consultivo – anche i soci non residenti, scelti dal Consiglio medesimo, che in località diverse operino secondo gli intendimenti della Lega. Possono inoltre essere chiamati a partecipare alle sedute del Consiglio – sempre con voto consultivo – soci ad honorem di cui all'art. 8 ultimo comma.

Art 23) Il Consiglio Direttivo provvede all'attività e alla gestione sociale ed economica della Lega. Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed ogniqualevolta la Presidenza lo ritenga opportuno.

Il consigliere che manchi a Ire sedute consecutive senza giustificato motivo decade dalla qualifica e viene sostituito dal Consiglio Direttivo con un altro socio, salvo ratifica da parte della prima Assemblea.

Art 24) Il Consiglio Direttivo siede validamente quando siano presenti almeno sette consiglieri e delibera a maggioranza di voti.

Le votazioni che riguardano persone si svolgono sempre a scheda segreta.

Art. 25) Il segretario provvede alla redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, al sollecito disbrigo di tutti gli atti esecutivi deliberati dall'Assemblea o dal Consiglio o dalla Presidenza.

Art. 26) Il tesoriere provvede all'incasso delle quote e al pagamento delle spese, che siano deliberate dal Consiglio Direttivo o, in caso di urgenza, dalla Presidenza, salvo approvazione del Consiglio.

Art 27) La Lega può deliberare il proprio scioglimento con la maggioranza dei 2/3 dei soci e, nel caso, delibera l'erogazione dell'eventuale residuo attivo.



The International League for the Rights of Man
Consultant Agency U.N.O.

Organo consultivo O.N.U.
Lega Internazionale per i Diritti dell'Uomo
Milano Via Daverio 7